



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

Ceresole Reale – Noasca – Pont Canavese – Ingria – Ronco Canavese
Valprato Soana - Frassineto

Protoc. n. 426

Pont Canavese, 23/04/2020

**Ai Sindaci dei Comuni
dell'Unione montana Valli Orco e Soana**

OGGETTO: Coltivazione orti. Chiarimenti

La presente per condividere azioni e linee guida comuni tra i nostri territori.

Nelle nostre valli come in tutt'Italia si può tornare a gestire gli orti.

Lo precisa la faq presente sul sito del Governo e lo confermano i chiarimenti della Regione Piemonte.

Come indicato sulle "**domande e risposte**" sul sito della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** alle voci "Agricoltura, Allevamento e Pesca" oltre che "Attività produttive, professionali e servizi" è chiarito che:

“è possibile coltivare gli orti anche se non sono nello stesso Comune e anche per chi non è agricoltore; per chi svolge una attività, anche se non è iscritto ad alcun registro per le imprese, si fa comunque riferimento al codice Ateco di appartenenza dell'attività effettivamente svolta. Quindi essendo l'attività di orto attività agricola, fanno tutti riferimento a questo codice Ateco, a prescindere dal fatto che siano agricoltori o meno”.

E' intervenuta sul tema anche la Regione Piemonte con i chiarimenti necessari, precisando che è consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione.



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

Ceresole Reale – Noasca – Pont Canavese – Ingria – Ronco Canavese
Valprato Soana - Frassinetto

La coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo infatti rientrano nel codice ATECO "0.1." e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

Si ricorda che è vietato sino al 3 maggio prossimo raggiungere le seconde case.

Per gli orti di seconde case, anche sulla base di un confronto con le locali stazioni dei Carabinieri e di una comune interpretazione delle note governative e regionali, si ritiene che sia possibile la coltivazione dei terreni, ma non il trasferimento seppur temporaneo nelle abitazioni.

Sempre dalle domande e risposte sul sito della Presidenza del Consiglio si segnala altresì che per quanto concerne i giardini privati delle case diverse dall'abitazione principale ed ubicate in altro comune è consentita l'attività di cura e manutenzione solo da parte del personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30.

Resta fermo che per i proprietari o locatari l'accesso alle seconde case è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Il Presidente dell'Unione Montana Valli Orco e Soana
BONATTO MARCHELLO Marco Pietro